



COMUNE DI CASTEL SANT'ANGELO

Provincia di Rieti

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 46 DEL 25-06-2019

OGGETTO: L.R. 16/07/1998 n. 30. Richiesta di contributo per il servizio di trasporto pubblico locale

L'anno **duemiladiciannove**, il giorno **venticinque** del mese di giugno, alle ore **09:50**, nella sede Comunale, in seguito a convocazione disposta dal Sindaco pro-tempore, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

N.	NOME	CARICA	PRESENZA
1.	TADDEI LUIGI	SINDACO	PRESENTE
2.	PIRRI SANDRO	ASSESSORE	ASSENTE
3.	IACHETTINI STEFANIA	ASSESSORE	PRESENTE

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE RAFFAELA SILVESTRINI.

Il Sig. Luigi TADDEI, nella sua qualità di SINDACO, assunta la Presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento all'ordine del giorno.

COMUNE DI CASTEL SANT'ANGELO

Provincia di Rieti

Cron. 287

Pubblicato dal 01-07-2019

Al 16-07-2019 per giorni 15

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE

F.to SERANI PIERINA

Oggetto: L.R. 16/07/1998 n. 30. Richiesta di contributo per il servizio di trasporto pubblico locale

LA GIUNTA COMUNALE

- Vista la L.R. n. 30 del 16/07/1998 “Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale” che, in attuazione del D. Lgs. 19/11/1997, n. 422 e della legge 15/03/1997, n. 59, nel rispetto della normativa comunitaria e dei programmi di sviluppo economico e di assetto territoriale, ha conferito alle province ed ai comuni tutte le funzioni ed i compiti regionali in materia di trasporto pubblico locale che non richiedano l’esercizio unitario a livello regionale;
- Vista la delibera di C.C. n. 36 del 26/11/1998 con la quale veniva approvato lo schema di contratto di servizio;
- Visto il contratto Rep. n. 595/98 con il quale è stato affidato all’impresa A.S.T. s.r.l. di Rossi Italo, con sede in Roma, in via Salaria n. 1387, l’esercizio dei servizi di trasporto pubblico di competenza comunale;
- Richiamata la determina del Segretario Comunale n. 18/2002 con la quale veniva prorogato il contratto di servizio per il trasporto pubblico urbano sottoscritto in data 29/12/1998 con la A.S.T. s.r.l. di Rossi Italo, con sede in Roma, Via Salaria n. 1387, per il periodo 01/01/2002-31/12/2003, ai sensi dell’art. 1 del D. Lgs. 400/1999, così come recepito dalla Regione Lazio;
- Richiamato il contratto n. 691 di repertorio del 09/06/2003 con il quale il servizio di trasporto pubblico di competenza comunale, affidato alla ditta A.S.T. s.r.l. di Roma è stato prorogato per due anni, con decorrenza dal 01/01/2002 al 31/12/2003;
- Richiamata la determina del Segretario Comunale n. 215/2003 con la quale veniva prorogato per un anno il contratto di servizio per il trasporto pubblico urbano sottoscritto in data 29/12/1998, Rep. n. 595 con la A.S.T. s.r.l. di Rossi Italo, con sede in Roma, Via Salaria n. 1387 ed integrato con contratto di repertorio n. 691/2003, per il periodo 01/01/2004 – 31/12/2004, ai sensi dell’art. 45, comma 13, della L.R. n. 16/03 e così come modificato dall’art. 15, comma 2, lettera b) della L.R. n. 29/03;
- Preso atto che con nota del 23/11/2002, il Comune di Borgovelino ha chiesto, all’Assessorato Regionale ai Trasporti, l’autorizzazione ad estendere il servizio di trasporto pubblico in essere nel Comune di Castel S. Angelo, alla frazione di Collierinaldo del Comune di Borgovelino;
- Vista la delibera di G.R. n. 1096 del 31/10/2003, con la quale è stato attribuito al Comune di Castel Sant’Angelo il finanziamento di Euro 1.612,80, correlato ad una percorrenza annua di km. 1.536 per il prolungamento citato, servizio iniziato a far data dal 2 gennaio 2004;
- Vista la delibera di Giunta Comunale n. 33 del 20/04/2004 con la quale si prende atto della fusione per incorporazione dell’A.S.T. s.r.l. nella Rossi Bus S.p.A., a far data dal 01.12.2003;
- Visto il contratto Rep. n. 721/2005 con il quale è stato affidato all’impresa Rossi Bus S.p.A., con sede in Roma, in via Salaria n. 1531, l’esercizio del servizio di trasporto urbano nel Comune di Castel Sant’Angelo, con prolungamento nel Comune di Borgovelino fino al 31/12/2005 ai sensi dell’art. 23 legge 27/01/2004 n°47;
- Visto il comma 394 della legge finanziaria n°266/2005 il quale recita che il periodo transitorio di affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale previsto dall’art. 18 comma 3bis del Decreto Leg.vo n°422 del 19/11/1997 è prorogato al 31/12/2006;
- Vista la delibera di Giunta Comunale n. 3 del 19/01/2006 con la quale veniva prorogato il contratto di servizio di trasporto pubblico locale alla predetta Società fino al 31/12/2006;
- Visto il contratto Rep. n. 761 del 14/12/2006 con il quale il contratto di servizio di trasporto pubblico di competenza comunale è stato prorogato fino al 31/12/2006 a favore della ditta Rossi Bus S.p.A.;
- Vista la nota della Regione Lazio Dipartimento Territorio, Direzione Regionale trasporti prot. n° 226883 del 29/12/2006 con la quale si comunica che in attesa di provvedimenti normativi statali di

- proroga i Comuni titolari dei servizi di trasporto pubblico locale potranno prevedere la prosecuzione degli attuali servizi di trasporto pubblico locale fino al 30/06/2007;
- Vista la delibera di G.M. n°4 del 18/01/2007 con la quale in applicazione della citata nota regionale veniva prorogato il contratto di servizio di trasporto pubblico locale a favore della predetta Ditta fino al 30/06/2007;
 - Vista la nota della Regione Lazio – Assessorato alla Mobilità del 29/03/2007 prot. n°603/SP con la quale si comunica che l'art. 6 del D.L. n°300 del 28/12/2006 convertito dalla legge n°17 del 26/02/2007 ha disposto la proroga del periodo transitorio previsto dal D.Lgs. n. 422/97 per l'affidamento dei S.P.L. al 31/12/2007 e che nelle more di recepimento della norma da parte della Regione i Comuni possono sottoscrivere l'ulteriore proroga dell'attuale contratto di servizio fino al 31/12/2007;
 - Vista la delibera di G.M. n. 108 del 9/09/2008 con la quale veniva prorogato il contratto di servizio di trasporto pubblico locale alla predetta Società fino al 31/12/2008;
 - Visto il contratto Rep. n. 804 del 15/09/2008 con il quale il contratto di servizio di trasporto pubblico di competenza comunale è stato prorogato fino al 31/12/2008 a favore della Ditta Rossi Bus S.p.A.;
 - Vista la delibera di G.M. n. 8 del 26/02/2009 con la quale veniva prorogato il contratto di servizio di trasporto pubblico locale alla predetta Società fino al 31/12/2009;
 - Visto il contratto Rep. n. 818 del 16/04/2009 con il quale il contratto di servizio di trasporto pubblico di competenza comunale è stato prorogato fino al 31/12/2009 a favore della Ditta Rossi Bus S.p.A.;
 - Vista la delibera di G.R. n. 753 del 02/10/2009;
 - Vista la deliberazione di G.M. n. 39 del 16/04/2010 con la quale si è proceduto alla proroga del contratto di servizio di trasporto pubblico locale alla predetta Società fino al 31/12/2010 ed alla approvazione dello Schema di appendice al contratto di servizio in essere;
 - Vista la deliberazione di G.M. n. 50 del 18/05/2010 ad oggetto “Proroga contratto di servizio di trasporto pubblico al 31/12/2010 ed approvazione appendice di contratto. Rettifica delibera G.M. n. 39 del 16/04/2010”;
 - Vista l'appendice al contratto di servizio di trasporto pubblico sottoscritta in data 17/06/2010 con la quale l'affidamento del predetto servizio nel territorio del Comune di Castel Sant'Angelo veniva prorogato alla ditta Rossi Bus S.p.A. dal 01/01/2010 al 31/12/2010;
 - Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 33 del 31/12/2010 ad oggetto “SERVIZIO di TRASPORTO URBANO, affidamento ai sensi Regolamento del Parlamento Europeo n. 1370 del 23/10/2007 e dell'art. 61 L. 99 del 23/07/2009 del servizio di trasporto pubblico di persone nel Comune di Castel Sant'Angelo”;
 - Vista altresì la deliberazione di Giunta Municipale n. 107 del 29/12/2011 con la quale, in esecuzione della deliberazione consiliare n. 33/2010, è stato prorogato, ai sensi del richiamato art. 61 L.99/2009 e delle previsioni di cui all'art. 5, par. 4 regolamento Europeo 1370/2007, fino al 31/12/2012 il contratto di servizio per il trasporto pubblico urbano eseguito dalla Ditta Rossi Bus S.p.A. già affidataria del servizio dal 29/12/1998, alle medesime condizioni in atto;
 - Vista la nota della Regione Lazio prot. n. 182179/DA/05 del 24/04/2012, ns. prot. n. 1612 del 27/04/2012, con la quale la Regione comunica che nelle more di completamento della riforma della legislazione di settore e dell'attuazione di quanto previsto dalla recente normativa, i servizi di trasporto pubblico regionale locale non dovranno subire modificazioni organizzative;
 - Visto che la Regione Lazio, Dipartimento Istituzionale e Territorio, ha comunicato con successiva nota prot. n. 566894/DA/05/00 del 28/12/2012 che a seguito dell'evolversi della normativa nazionale sul trasporto pubblico locale ed in particolare al decadere del citato art. 4 del D.L. n. 138/2011 per l'intervento della sentenza della Corte Costituzionale n. 199/2012 è rimasto in vigore l'art. 3bis del D.L. n. 138/2011 che attribuisce alle Regioni il potere di organizzare lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, di definire gli ambiti o bacini territoriali ottimali ed omogenei e di designare gli enti di governo degli stessi e comunicava altresì che da ultimo il D.L. n. 179/2012 ha ulteriormente innovato la citata normativa con l'inserimento del comma 1bis all'art. 3bis del D.L. n. 138/2011 il quale stabilisce che le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza e di affidamento della gestione e relativo controllo sono

effettuate dagli Enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali ed omogenei istituiti ai sensi del 1° comma del citato articolo 3 bis;

- Atteso che con la citata nota la Regione Lazio ha concluso che le predette disposizioni fanno salva la disciplina di settore e quelle regionali compatibili, circostanza che induce a ritenere prevalenti sia le disposizioni di cui al Decreto leg.vo n. 422/1997 sia per quanto concerne la Regione Lazio la L.R. n. 30/1998 e la L.R. n. 31/2008 e che l'attuale situazione di incertezza, sia normativa che economica, rende opportuno assumere un comportamento prudentiale in attesa che il processo di rinnovamento abbia fine, procedendo per il momento con affidamenti limitati in ordine temporale, necessari ad evitare l'interruzione del pubblico servizio con ogni possibile clausola di salvaguardia per quanto concerne l'aspetto economico e nel rispetto del Regolamento CE n. 1370/2007 e di ogni altra normativa nazionale di settore;
- Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 12 del 28/05/2013 la quale disponeva che, ai sensi del richiamato art. 61 L. 99/2009 e delle previsioni di cui all'art. 5, par. 4 Regolamento Europeo 1370/2007, il contratto di servizio pubblico di passeggeri resta affidato fino al 30/09/2013 alla Società ROSSI BUS S.p.A. con sede in Roma, Via Salaria 1531 alle medesime condizioni in atto;
- Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 26/11/2013 ad oggetto "Servizio di trasporto pubblico urbano nel Comune di Castel Sant'Angelo. Determinazioni" la quale disponeva che, ai sensi del richiamato art. 61 L. 99/2009 e delle previsioni di cui all'art. 5, par. 4 Regolamento Europeo 1370/2007, il contratto di servizio pubblico di passeggeri resta affidato fino al 31/12/2016 alla Società ROSSI BUS S.p.A. con sede in Roma, Via Salaria 1531 alle medesime condizioni in atto;
- Richiamato altresì il contratto di Servizio Rep. n. 909 del 17/04/2014 per il trasposto pubblico locale fra il comune di Castel Sant'Angelo e la alla Società ROSSI BUS S.p.A. con sede in Roma, Via Salaria 1531 con durata 01/10/2013 al 31/12/2016;
- Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 02/02/2017 ad oggetto "Servizio di trasporto pubblico urbano nel Comune di Castel Sant'Angelo. Determinazioni" la quale disponeva che, ai sensi del richiamato art. 61 L. 99/2009 e delle previsioni di cui all'art. 5, par. 4 Regolamento Europeo 1370/2007, il contratto di servizio pubblico di passeggeri resta affidato fino al 30/06/2017 alla Società ROSSI BUS S.p.A. con sede in Roma, Via Salaria 1531 alle medesime condizioni in atto;
- Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 27/06/2017 ad oggetto "Servizio di trasporto pubblico urbano nel Comune di Castel Sant'Angelo. Determinazioni" la quale disponeva che, ai sensi del richiamato art. 61 L. 99/2009 e delle previsioni di cui all'art. 5, par. 4 Regolamento Europeo 1370/2007, il contratto di servizio pubblico di passeggeri resta affidato fino al 31/12/2017 alla Società ROSSI BUS S.p.A. con sede in Roma, Via Salaria 1531 alle medesime condizioni in atto;
- Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 21/12/2017 ad oggetto "Servizio di trasporto pubblico urbano nel Comune di Castel Sant'Angelo. Determinazioni" la quale disponeva che, ai sensi del richiamato art. 61 L. 99/2009 e delle previsioni di cui all'art. 5, par. 4 Regolamento Europeo 1370/2007, il contratto di servizio pubblico di passeggeri resta affidato fino al 30/06/2018 alla Società ROSSI BUS S.p.A. con sede in Roma, Via Salaria 1531 alle medesime condizioni in atto;
- Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 26 del 29/06/2019 ad oggetto "Servizio di trasporto pubblico urbano nel Comune di Castel Sant'Angelo. Determinazioni" la quale disponeva che, ai sensi del richiamato art. 61 L. 99/2009 e delle previsioni di cui all'art. 5, par. 4 Regolamento Europeo 1370/2007, il contratto di servizio pubblico di passeggeri resta affidato fino al 31/12/2018 alla Società ROSSI BUS S.p.A. con sede in Roma, Via Salaria 1531 alle medesime condizioni in atto;
- Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 25/01/2019 ad oggetto "Servizio di trasporto pubblico urbano nel Comune di Castel Sant'Angelo. Determinazioni" la quale disponeva che, ai sensi del richiamato art. 61 L. 99/2009 e delle previsioni di cui all'art. 5, par. 4 Regolamento Europeo 1370/2007, il contratto di servizio pubblico di passeggeri resta affidato fino al 30/06/2019 alla Società ROSSI BUS S.p.A. con sede in Roma, Via Salaria 1531 alle medesime condizioni in atto;

- Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 28 del 07/06/2019 ad oggetto “Servizio di trasporto pubblico urbano nel Comune di Castel Sant’Angelo. Determinazioni” la quale disponeva che, ai sensi del richiamato art. 61 L. 99/2009 e delle previsioni di cui all'art. 5, par. 4 Regolamento Europeo 1370/2007, il contratto di servizio pubblico di passeggeri resta affidato fino al 31/12/2019 alla Società ROSSI BUS S.p.A. con sede in Roma, Via Salaria 1531 alle medesime condizioni in atto;
- Essendo necessario rinnovare istanza di finanziamento per l’anno 2020;
- Visto l’art. 93 della L.R. 07/06/1999 n. 6, così come modificato dall’art. 86 della L.R. 28/04/2006, n. 4;
- Vista L.R. 20-11-2001 n. 25;
- Acquisiti i prescritti e favorevoli pareri;
- Dato atto che la presente deliberazione comporta riflessi diretti e indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell’Ente;
- Con voti unanimi, palesemente espressi;

DELIBERA

1. le premesse in narrativa costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di inoltrare al Presidente della Giunta Regionale, Assessorato Politiche del Territorio e Mobilità, Direzione Regionale Territorio, Urbanistica e Mobilità, Via del Tintoretto n. 432 – 00142 Roma, istanza di finanziamento del servizio di trasporto urbano del Comune di Castel Sant’Angelo, per l’anno 2020, ai sensi della L.R. n° 30 del 16/07/98;
3. di autorizzare il Sindaco ad inoltrare apposita istanza per la concessione dei contributi di cui alla legge in oggetto;
4. di pubblicare copia del presente atto ai sensi della vigente normativa;
5. di dichiarare la presente delibera, a seguito di separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell’articolo 134, comma 4 del T.U. n° 267/00 sull’ordinamento degli Enti Locali.

PARERI OBBLIGATORI

*espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, e dell'art. 147-bis, comma 1, del T.U.O.EE.LL.,
approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 e ss.mm.ii.*

PROPOSTA DELIBERATIVA ad oggetto: L.R. 16/07/1998 n. 30. Richiesta di contributo per il servizio di trasporto pubblico locale.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Verificata la regolarità e la correttezza amministrativa della proposta di deliberazione di cui all'oggetto, si esprime parere **FAVOREVOLE**

Castel Sant' Angelo Lì 25-06-2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Sig. Luigi TADDEI

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL SINDACO
F.to Sig. Luigi TADDEI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to RAFFAELA SILVESTRINI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 01-07-2019

Castel Sant' Angelo Lì 01-07-2019

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE
F.to PIERINA SERANI

E' copia conforme all'originale in carta libera per gli usi consentiti dalla legge

Castel Sant' Angelo Lì 25-06-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
RAFFAELA SILVESTRINI

ESECUTIVITA'

Immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del T.U. n. 267/00

Castel Sant' Angelo Lì 25-06-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to RAFFAELA SILVESTRINI
